

COMUNE DI PINCARA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Consiglio comunale n. 7 del 27.02.20002 approvato

Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2017 modificato

INDICE

Art. 1 – Istituzione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 2- Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 3 – Oggetto del canone	pag. 3
Art. 4 – Gestione del servizio	pag. 4
Art. 5 – Responsabile del servizio	pag. 4
Art. 6 – Soggetti attivi e passivi	pag. 5
Art. 7 – Definizioni	pag. 5
Art. 8 – Distinzioni delle occupazioni ed atto di concessione	pag. 6
Art. 9 - Domande di occupazione e/o concessione	pag. 8
Art. 10 –Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione	pag. 9
Art. 11-Obblighi del concessionario	pag. 12
Art. 12 –Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 13
Art. 13 –Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag. 13
Art. 14 –Rinuncia, subingresso e rinnovo della concessione	pag. 14
Art. 15 –Occupazioni occasionali	pag. 15
Art. 16 –Osservanza delle norme del codice della strada	pag. 16
Art. 17 –Accessi e passi a raso e carrabili	pag. 16
Art. 18 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 17
Art. 19 Suddivisione del territorio comunale	pag. 19
Art. 20 Modalità di applicazione del canone	pag. 19
Art. 21 Modalità dei versamenti – Termini	pag. 20
Art. 22 Riduzioni	pag. 21
Art. 23 Esenzioni	pag. 21
Art. 24 Controlli e contenzioso – Privacy	pag. 22
Art. 25 Sanzioni, interessi e ravvedimento	pag. 23
Art. 26 Riscossione coattiva e rimborsi	pag. 24
Art. 27 Statuto dei diritti del contribuente	pag. 25
Art. 28 Fase transitoria	pag. 25
Art. 29 Abolizione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	pag. 26
Art. 30 Norme finali	pag. 26
Art. 31 Entrata in vigore	pag. 26

Art. 1 – Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, che ad ogni effetto di legge costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale. A tal fine sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2 c. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Art. 2 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Preso atto che il C.C. ha provveduto a dotarsi del Regolamento Generale delle Entrate con delibera n. 27 del 30.10.1998 e qui integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97 viene adottato il presente Regolamento che disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, l'accertamento e le sanzioni, nonché la gestione del periodo transitorio.

Art. 3 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Art. 4 – Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a. In forma diretta;
 - b. Da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446:
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

Art. 5 – Responsabile del servizio

1. Il Responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il Responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. E' facoltà del Responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

Art. 6 – Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dall'effettivo utilizzatore anche abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Per occupante di fatto si intende colui o coloro che beneficiano effettivamente delle occupazioni. Il subentro a qualunque titolo nelle occupazioni da parte di terzi, rende questi ultimi occupanti di fatto per quanto riguarda l'obbligo del pagamento del canone.
3. Le comproprietà sono tenute a nominare un rappresentante comune cui verrà rilasciata l'autorizzazione e che diventerà soggetto passivo del pagamento del canone con diritto di rivalsa nei confronti dei comproprietari. Per i condomini tale rappresentante è individuato nell'amministratore condominiale.

Art. 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“**OCCUPAZIONE**”: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;

“**OCCUPAZIONI PERMANENTI**”: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

“**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**”: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;

“**SUOLO PUBBLICO**” o “**SPAZIO PUBBLICO**”: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

“**REGOLAMENTO**”: il presente regolamento;

“**CANONE**”: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

“**CONCESSIONE**”: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;

“**OCCUPAZIONE CONTINUATIVA**”: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;

“**OCCUPAZIONE NON CONTINUATIVA**”: per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi;

“**ACCESSO CARRABILE O ACCESSI A RASO**”: si definisce accesso in generale, ai sensi del Codice della Strada:

- Le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- Le immissioni per i veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;

“PASSO CARRABILE”: si definiscono passi carrabili gli accessi di cui al punto precedente quando questi comportano una modificazione ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale (manufatto costruito anche senza titolo sul suolo pubblico) ai fini di permettere o facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

Art. 8 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee come definite all'art.7 c. 1.
2. Qualsiasi occupazione di aree e spazi (art.7 c. 1) anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, così come indicato nel successivo art. 10 c. 1, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di cui al successivo art. 15 e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico di merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dall'assenza di rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, in tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
8. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
9. Quando per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.
10. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 9 – Domanda di occupazione e/o di concessione.

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, così come indicato al successivo art. 10, domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune in carta legale, deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica e contenente:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di Partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di Partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore condominiale;
 - c) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - d) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - e) La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - f) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
3. L'Amministrazione Comunale, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo richiedano, potrà richiedere un deposito cauzionale. Il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
 4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
 5. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
 6. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
 7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

Art. 10 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione.

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. In particolare allo stato dell'organizzazione dell'Ente:
 - a) Ufficio Tecnico per le autorizzazioni/concessioni di propria competenza;
 - b) Ufficio Polizia municipale/commercio per quanto riguarda le occupazioni temporanee e permanenti qualora abbiano attinenza all'attività svolta ordinariamente dal servizio stesso;
 - c) Ufficio Tributi relativamente al pagamento del canone di concessione e o autorizzazione;
2. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta, è fissato in 30 giorni salvo quanto diversamente disposto. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta dell'Ufficio e la presentazione di quanto richiesto per il perfezionamento della pratica.
3. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento;
 - b) La misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
 - c) Le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - d) La durata della concessione, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 c. 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - e) L'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - f) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

- g) La determinazione del canone dovuto per l'anno in corso o per il periodo. L'importo è soggetto alle variazioni tariffarie determinate dall'Ente senza per ciò determinare invalidità dell'atto stesso.
- h) Indicazione di uno spazio a tergo per le volturazioni in casi di atto di concessione per occupazioni permanenti.
4. L'atto di concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi al rilascio dell'occupazione.
 5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre alcun intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 6. Nel caso di occupazioni del suolo pubblico per eseguire lavori edili, il concessionario dovrà rispettare durante l'esecuzione dei lavori le norme tecniche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
 7. L'atto di concessione e/o autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
 8. Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal vigente regolamento.
 9. Per tutto ciò che riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa invio a quanto disposto dal nuovo codice della strada.
 10. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
 11. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione e/o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

12. Copia dell'atto di concessione e/o autorizzazione deve essere trasmesso all'Ufficio di Polizia Municipale per i controlli di competenza.

Art. 11 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione.
4. Il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito di spese. Qualora dall'occupazione derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controlli eseguiti, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Il concessionario e' tenuto a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.
6. Il concessionario è tenuto al versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 12 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

- b) L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) La violazione di norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - d) La mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea
 - e) Il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

Art. 13 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La modifica, la sospensione e la revoca della concessione viene disposta dal Responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato. Nella determinazione di revoca è assegnata al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
4. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo

stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

5. La revoca della concessione dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo senza interessi.

Art. 14 – Rinuncia, subingresso e rinnovo della concessione

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale eventualmente costituito. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo aver accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.
2. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente e temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successive. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
 - a) Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno

ininterrotto, è necessaria la presentazione di una istanza di rilascio di una nuova concessione. In ogni modo non è possibile assentire a più di due proroghe.

b) Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

4. Il mancato pagamento del canone per le occupazioni già in essere, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 15 – Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore. Di tali occupazioni deve essere data comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 16 – Osservanza delle norme del codice della strada

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - Al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”;
 - Al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 di attuazione del Codice della Strada.
2. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

3. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 17 – Accessi e passi a raso e carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un accesso in genere nonché di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. Lgs. 285/92) e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (art. 44 eseguenti D.P.R. 495/92 così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 610/96), nonché da quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio del Comune;
2. Il canone di occupazione per i passi carrabili come definiti all'art. 7, va riferito all'occupazione derivante dalla presenza di un manufatto costruito anche senza titolo sul suolo pubblico, che comporta modificazione ai marciapiedi e/o alla pavimentazione stradale ai fini di permettere o facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione o la ristrutturazione di un passo carrabile avviene ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, presentando la documentazione richiesta con le modalità di cui all'art. 11 e successivi dello stesso;
3. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi a raso, come definiti all'art. 7, va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario, a fronte di richiesta obbligatoria effettuata dall'interessato all'atto della realizzazione o ristrutturazione dell'accesso, con la presentazione della relativa documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 11 e successivi del vigente Regolamento Edilizio.
4. Il canone dovuto per i motivi di cui ai precedenti punti 2 e 3 non prevede l'apposizione di alcuna segnaletica specifica (divieto di sosta), ma si tramuta esclusivamente in corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.
5. Nel caso il concessionario richieda esplicitamente l'apposizione del cartello di divieto di sosta, dovrà inoltrare ulteriore domanda all'Ufficio Polizia Municipale competente, ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;.

Art. 18 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il Comune di Pincara, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 c. 149 lett. h) della Legge 662/96 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446 1997, assoggetta a far tempo dal 01.01.2002 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2 c. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
2. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati nel presente regolamento e nei suoi allegati tenendo comunque conto degli elementi di seguito indicati:
 - a) Classificazione delle strade;
 - b) Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) Durata dell'occupazione;
 - d) Valore economico dell'area in relazione al sacrificio collettivo per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
4. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, a norme dell'art. 27 c. 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
5. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

6. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "Allegato A" al presente Regolamento.
7. Per le occupazioni realizzate da spettacoli viaggianti, in considerazione dell'interesse pubblico delle manifestazioni organizzate ed in osservanza della Legge 18.03.1968 n. 337, la superficie occupata si conteggia come segue: fino a 100 mq.: 50% - da mq. 101 a mq. 1.000: 25% - da mq. 1.001 in poi: 10%.

Art. 19 – Suddivisione del territorio Comunale

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 3, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare..

Art. 20 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone determinato forfetariamente, commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 (Lit. 1.500) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con un minimo di canone annuo ad azienda di 516,46 € (Lit. 1.000.000), secondo quanto previsto dall'art.63 comma 2 lettera f D.Lgs 15.12.97 n446.

Art. 21 – Modalità dei versamenti - termini

1. Il canone per le **occupazioni permanenti** va corrisposto per anno solare, deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato a
COMUNE DI PINCARA - SERVIZIO TESORERIA;
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) Per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) Per gli anni successivi entro il 30 del mese di aprile, in un'unica soluzione riferito a ciascun anno solare;

3. Per le **occupazioni temporanee** il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purchè il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.
6. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a 1 €.
7. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qual'ora l'importo del canone annuo sia d'importo superiore a € 258,23.

Art. 22 – Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base, nei seguenti casi:
 - a) Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia;
 - b) Occupazioni ricorrenti di cui al precedente articolo 20 comma 4, comprese le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, bar, fiere e mercati, circhi equestri, etc., e ai produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti;
2. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 23 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di occupazione spazi e aree pubbliche, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi destinati a soggetti portatori di handicaps;
 - b) Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;

- c) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 c. 1 lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- e) Le occupazioni effettuate dalle associazioni non aventi per statuto scopo di lucro, che effettuino manifestazioni culturali, sportive, ricreative e in ogni caso tendenti alla pacifica aggregazione dei cittadini nel tempo libero;
- f) Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero nel caso in cui gli introiti di tali manifestazioni servano per finanziare le stesse;
- g) Le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10mq.;
- h) Le occupazioni da parte degli automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- k) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- l) Le occupazioni relative ad accessi e passi in genere per le quali viene corrisposto un canone di concessione demaniale;
- m) Le occupazioni relative alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, in occasione di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzate o disposte dall'Amministrazione

comunale, di manifestazioni locali, parrocchiali e simili, con carattere di occasionalità e temporaneità;

Art. 24 – Controlli e contenzioso – Privacy

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta Comunale disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggior canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 25 – Sanzioni, interessi, ravvedimento

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
4. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

5. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
6. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
7. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 103. Si applicano le norme di cui al 1 Sezione I e II della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del Servizio.
9. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
10. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.
11. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
12. E' prevista l'applicazione dell'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 – Riscossione coattiva e rimborsi

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario, in un'unica soluzione.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data della richiesta di rimborso.
5. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed i rimborsi rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio.

Art. 27 – Statuto diritti del contribuente

1. Al presente regolamento si applicano i principi fondamentali di cui alla Legge n. 212 del 27.07.2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 – Fase transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. E' data facoltà al Responsabile del Servizio di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati eventuale documentazione integrativa.
3. Tutti gli accessi pedonali, accessi a raso, accessi combinati e passi carrabili esistenti sul territorio comunale, relativi alle strade così come classificate ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, si intendono acquisiti allo stato di fatto e si intende come rilasciata la relativa concessione e/o autorizzazione che legittima il Comune a richiedere il pagamento del relativo canone di cui al precedente art. 17 in base alle tariffe di cui all'allegato “A”.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della creazione della banca dati e della gestione dei pagamenti, si considerano regolari i versamenti effettuati entro e non oltre il 31 ottobre 2002.

Art. 29 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° gennaio 2002 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo sopra richiamato.

Art. 30 – Norme finali.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti;
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - Le leggi nazionali e regionali;
 - Lo Statuto comunale;
 - I regolamenti comunali;
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 31 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

CATEGORIA	DESCRIZIONE VIA	
Categoria I	Via della Repubblica	
	Via dello Sport	
	Piazzale G. Pincaro	
	Villaggio I Maggio	
	Via Europa	
	Via San G. Battista	
	P.zza Martiri della Libertà	
	Via P. Togliatti	
	Via G. Marconi	Entro cartello di Centro Urbano
	Via 2 Giugno	
	Via Ariel Ben Gurion	
	Via Marega	
Categoria II		Via Arginello
		Via Arte e Mestieri
		Via Bagnacavallo
		Via B. Zanella
		Via Bosco
		Via Calamara
		Via Castellana
		Via Curione
		Via Giovecca
		Via L. A. Ghirardini
		Via M. Rizzi
		Via Magnana
		Via Traversagno
		Via Vallazze

ALLEGATO “A”

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue, determinate partendo da una tariffa base di Euro 5,164 pari a coefficiente 1:

TIPO DI OCCUPAZIONE ED ATTIVITA' SVOLTA	COEFFI CIENTE MOLTIPLICA TORE	TARIFFE CATEGORIA I	COEFFI CIENTE MOLTIPLICA TORE	TARIFFA CATEGORIA II
Occupazione ordinaria del suolo comunale,	3,57	Euro 18,44	3,4	Euro 17,56
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale	1,19	Euro 6,15	1,13	Euro 5,86
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	1,07	Euro 5,53	1,02	Euro 5,27
Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. Il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati	3,57	Euro 18,44	3,4	Euro 17,56
Occupazione di suolo pubblico con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza della occupazione – una tantum iniziale	5,80	Euro 30	5,8	Euro 30,00
Distributori di carburante	6	Euro 30,99	5	Euro 25,82
Distributori automatici di tabacchi e distributori automatici in genere (canone annuo)	2	Euro 10,33	1,80	Euro 9,30

ACCESSI A RASO, ACCESSI IN GENERE E PASSI CARRABILI

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	TARIFFA CATEGORIA I	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	TARIFFA CATEGORIA II
Accessi e passi a raso fino a mq. 3	3	Euro 15,49	2	Euro 10,33
Accessi e passi a raso da mq. 3,01 a mq. 6	6	Euro 30,99	5	Euro 25,82
Accessi e passi a raso superiori a mq. 6,01	9	Euro 46,48	8	Euro 41,32
Accessi e passi con manufatto fino a 3 mq.	6	Euro 30,99	5	Euro 25,82
Accessi e passi con manufatto fino a mq. 6	9	Euro 46,48	8	Euro 41,32
Accessi e passi con manufatto superiori a mq. 6,01	12	Euro 61,97	11	Euro 56,81
Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta del proprietario con apposizioni di cartello su accessi carrabili o pedonali – fino a mq. 6	15	Euro 77,47	12	Euro 61,97
Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta del proprietario con apposizioni di cartello su accessi carrabili o pedonali – oltre i mq. 6,01	20	Euro 103,29	17	Euro 87,80

La tariffa per le occupazioni ordinarie trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone determinato forfettariamente, commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze, per la misura tariffaria di Euro 0,77 per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46, secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le tariffe per le occupazioni temporanee sono espresse per metro quadrato. Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue, prendendo come riferimento di tariffa base – parità coefficiente 1 Euro 0,103 per occupazioni ordinarie ed Euro 0,310 per occupazioni sopra e sottosuolo:

TIPO DI OCCUPAZIONE ED ATTIVITA' SVOLTA	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ. CATEGORIA I	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ. CATEGORIA II
Occupazione ordinaria del suolo comunale	10,5	Euro 1,08	10	Euro 1,03
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale	1,17	Euro 0,36	1,11	Euro 0,34
Occupazioni ricorrenti comprese le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, fiere e mercati, circhi equestri, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti.(riduzione del 50% art. 22 del regolamento)	5,25	Euro 0,54	5	Euro 0,52
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50% art. 22 del regolamento)	5,25	Euro 0,54	5	Euro 0,52
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	7,35	Euro 0,76	7	Euro 0,72
Occupazioni poste in essere con attrazioni dello spettacolo viaggiante	ESENTE	ESENTE		
Occupazioni temporanee del sopra e sottosuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse con seggiovie e funivie	1,74	Euro 0,54	1,68	Euro 0,52

Le tariffe sono espresse per giorno di occupazione. Per durate diverse si procede al calcolo proporzionale.

La tariffa per le occupazioni ordinarie trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile (giornaliera x 30) per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.

Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, il canone è riscosso con tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%